



IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile – Ufficio Procedure Concorsuali

composto dai magistrati

Dott. Pierfilippo Mazzagrecò

Dott.ssa Giuliana Filippello

Dott.ssa Giovanna Bilò

Presidente

Giudice

Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso con riserva di domanda di concordato depositato il 01.07.2019 da J.P. INDUSTRIES S.P.A. (p.i. 00420120420), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Giovanni Porcarelli, con sede in Fabriano (AN), alla Via Dante, n. 284, e la contestuale istanza di concessione di termine per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo;

visto l'art. 161, commi 6 e ss., l. fall.;

preso atto che il ricorso è stato sottoscritto dal difensore munito di procura speciale (Cass. sez. I, 12.01.2017, n. 598; Cass. sez. I, 04.09.2017, n. 20725);

che la ricorrente ha depositato la delibera *ex art.* 152, comma 2, lett. b), l. fall. adottata dall'amministratore unico in data 26.06.2019, risultante da verbale a rogito del dott. Massimo Baldassari, Notaio in Jesi, rep. n. 30153, racc. n. 11426;

verificato che con la domanda sono stati depositati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;

che risulta, altresì, prodotto l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, secondo la previsione dell'art. 161, comma 6, l. fall.;

rilevato che il Tribunale è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura;

considerato che dalla documentazione allegata alla domanda emerge che la società ricorrente è imprenditore commerciale fallibile, versa in stato quantomeno di crisi e ha la sede principale nel circondario del Tribunale di Ancona, fin dalla data di iscrizione, intervenuta nel 1978;

che la cancelleria ha verificato che non vi sono procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti a carico dell'istante;

che può essere concesso un termine di 120 giorni, calcolato tenendo conto della sospensione feriale *ex art.* 1 l. 07.10.1969, n. 742, per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo, termine eventualmente prorogabile di ulteriori giorni 60 previa precisazione, da parte della ricorrente, delle concrete ragioni sopravvenute che rendano giustificata la proroga e documentazione degli adempimenti e delle attività svolte nell'originario termine concesso per il deposito della proposta;

ritenuto opportuno procedere alla nomina anticipata dei Commissari Giudiziali, ai sensi dell'art. 161, comma 6, e 163 l. fall., al fine di coadiuvare il Tribunale nelle operazioni di controllo e verifica



sull'adempimento degli obblighi informativi da parte del ricorrente, sull'attività di predisposizione del piano, sull'eventuale compimento di condotte previste dall'art. 173 l. fall., e per l'acquisizione di ogni ulteriore utile informazione;

ASSEGNA

alla J.P. INDUSTRIES S.P.A. (p.i. 00420120420), con sede in Fabriano (AN), alla Via Dante, n. 284, termine fino al 29.11.2019 per il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l. fall. o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione;

nomina commissari giudiziali, ai sensi degli artt. 161, comma 6, e 163 l. fall., il Prof. GUIDO PAOLUCCI e la dott.ssa SIMONA ROMAGNOLI;

dispone che, nelle more del decorso del termine sopra indicato, l'imprenditore istante rispetti gli obblighi informativi depositando ogni 30 giorni:

- prospetto aggiornato (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito), con riferimento al 30 del mese precedente, delle operazioni attive e passive effettuate e degli oneri finanziari maturati nel periodo, con specifica attestazione che i pagamenti effettuati si riferiscono esclusivamente ad obbligazioni assunte dopo la presentazione della domanda;

- relazione accompagnatoria sintetica che evidenzia le finalità attuate con gli atti compiuti, nonché le ragioni gestorie e finanziarie che consentano di qualificare detti atti come di ordinaria amministrazione e pertinenti all'esercizio dell'impresa e che illustri lo stato di predisposizione della proposta definitiva, indicando tempi e modi degli specifici adempimenti compiuti;

dispone che entro 10 gg. dalla comunicazione del provvedimento il ricorrente depositi, in conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, la somma di € 40.000,00 a titolo di fondo spese.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 05.07.2019

Il Giudice Est.
dott.ssa Giovanna Bilò

Il Presidente
dott. Pierfilippo Mazzagrecò

